

Il Giudice Arbitro Nazionale, Avv. Tommaso Toniolo, nel procedimento n. 06/12 Reg. P.F. contro il tesserato POLI ANGELA (PLM001),
incolpata

della violazione dell'art. 1 R.G.F. per avere inviato a numerosi bridgisti in data 31/12/2012 e presumibilmente in altri giorni precedenti e successivi, una email nella quale si accostano i nomi dei Tesserati xxx e yyy (noti campioni internazionali e componenti delle rispettive formazioni nazionali italiane) ad una iniziativa di dubbio gusto (con all'interno della manifestazione una sala HOMO/LESBO con striptease e lap dance con coinvolgimento dei partecipanti) denominata "80 VOGLIA DI TE – Serata per pubblico adulto e selezionato" nel quale i predetti giocatori, che non ne sapevano nulla e, dunque, non avevano fornito alcuna autorizzazione, avrebbero giocato il simultaneo del 3 febbraio 2012 con giocatori estratti a sorte tra i partecipanti a detto torneo, ha pronunciato la seguente decisione.

Fatto:

a seguito denuncia dei tesserati xxx e yyy relativamente all'episodio di cui al capo d'incolpazione, con provvedimento 2/03/12 il P.F. ha contestato l'addebito di cui sopra, e ritenuto di non poter accogliere le giustificazioni addotte, ha disposto la sua citazione a giudizio – ritualmente notificata – per l'odierna udienza, nel corso della quale viene sentita l'incolpata, presente. Il P.F. ha concluso chiedendo l'applicazione della sanzione della deplorazione.

Motivi:

la condotta posta in essere dall'incolpata, pur a fronte delle "giustificazioni" che hanno seguito la contestazione del fatto da parte del PF – e cioè che il tutto facesse parte di uno "scherzo", seppure ammesso come di dubbio gusto e seguito da varie scusanti (e rilevando comunque che da una attenta lettura della email di cui al capo d'incolpazione la presenza dei tesserati xxx e yyy fosse accompagnata da un equivoco "previa loro disponibilità", quindi con una certa attenuazione della portata del messaggio) – costituisce certa viola-

zione dell'art. 1 RGF, tenuto conto dalla qualità dei nominativi indicati, giocatori di assoluta rinomanza, che si sono giustamente sentiti lesi della loro onorabilità. In particolare, quanto alla mancanza di violazione della norma suddetta, sostenuta con le argomentazioni di cui alla memoria difensiva ultima pervenuta, va considerato che, per giurisprudenza già espressa, anche in sede di gravame, dagli organi di Giustizia Sportiva di questa Federazione, il criterio di collegamento tra la condotta tenuta e la censurabilità della stessa, estrinsecato nell'art.1 quale "rapporto legato alla loro (di tesserato o affiliato - n.d.r.) qualità" è da identificarsi nell'esistenza o meno di un nesso teleologico tra la condotta e l'attività bridgistica (intesa in senso lato e quindi anche al di fuori dello svolgimento di gare o tornei, in base al disposto dell'art.5 RGF) e, nella fattispecie, tale nesso è da ravvisarsi appunto nella comune appartenenza dei soggetti interessati (incolpata, parti offese e parte dei destinatari della missiva, non molti a dire il vero) alla Federazione, nonché nell'accomunare xxx e yyy alla partecipazione al torneo e all'eventuale loro estrazione a sorte quali partner. Poco importa se i destinatari della missiva, tutti o parte di essi, abbiano ravvisato nella famosa email "uno scherzo"; Il comportamento della Poli resta inescusabile e giustifica l'applicazione di sanzione adeguata, come in dispositivo. Seguono l'obbligo al pagamento delle spese di procedimento e le sanzioni accessorie di cui al RGF.

P.Q.M.

dichiara il tesserato POLI ANGELA responsabile dell'incolpazione ascrittale ed infligge la sanzione della deplorazione. Condanna la medesima al pagamento delle spese di procedimento, determinate € 100 e dispone la pubblicazione della decisione, una volta definitiva, sulla rivista *Bridge d'Italia*. Vista l'istanza di esonero dal vincolo di giustizia proposta dai tesserati xxx e yyy, manda al Consiglio Federale per la decisione di competenza. Si dà per letta la contestuale motivazione.

Milano, li 13/10/2012